

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/03/2020

### FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato nel giugno 2012 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 46 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri.

Proposto reclamo in data 23 settembre 2019 senza esito soddisfacente, il ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 855,21 (somma al netto di € 16,19 già riconosciuti in sede di anticipata estinzione), di cui € 234,40 a titolo di "spese di istruttoria", € 637,00 a titolo di "commissioni rete distributiva". Chiede inoltre gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata ed in rimborso delle spese legali, quantificate in € 250,00.

L'intermediario nelle controdeduzioni rileva in via preliminare che il finanziamento in controversia, a causa dell'interruzione del rapporto di impiego del cliente, è stato dapprima estinto solo parzialmente e poi, in seguito alla ri-notifica del finanziamento al nuovo datore di lavoro, è stato definitivamente estinto.

Per quanto attiene il rimborso degli oneri non goduti, dichiara di aver effettuato un'equa riduzione del costo del credito retrocedendo quanto contrattualmente previsto in materia di estinzione anticipata, eccedendo la non applicabilità all'ordinamento italiano della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione della Corte di Giustizia UE, e precisando che in ogni caso la natura *up front* delle spese di istruttoria implica che il loro rimborso sarebbe “comunque quello della c.d. “curva di interessi” e non quello richiesto da controparte”.

Rilevato che in seguito all'estinzione anticipata ha provveduto a restituire alla parte ricorrente la rata con scadenza novembre 2016, calcolata nel conteggio estintivo al 27/10/2016 come quota insoluta, e svolte infine alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede all'ABF in via principale il rigetto del ricorso e in via subordinata di tenere conto dei rimborsi già riconosciuti, in ogni caso respingendo la richiesta di rimborso delle spese legali.

Nelle repliche la parte ricorrente ha citato e allegato la decisione della Corte di Giustizia UE e la conseguente pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF.

## DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione prodotta il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 29 giugno 2012 e prevedeva un finanziamento da rimborsare in 96 rate mensili. La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 46 rate sulle 96 complessive, sulla base del conteggio estintivo e della copia della quietanza finale datata 30 novembre 2016, ad esso conforme. L'intermediario resistente conferma l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento alla data del 30/11/2016 ma non nei termini indicati dalla parte ricorrente, specificando che in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, in data 31/08/2015, il finanziamento sarebbe stato estinto parzialmente mediante attivazione del TFR e in data 30/11/2016, dopo un nuovo piano di ammortamento notificato al nuovo datore di lavoro, definitivamente estinto. Ciò posto, il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso sul punto (Cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10615/18), ritiene che le rate residue che devono essere prese in considerazione per il calcolo degli oneri non maturati siano quelle che emergono dal conteggio estintivo finale, ed in particolare sottraendo il numero di quelle effettivamente pagate al momento dell'estinzione dal numero delle rate previste al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in esame, in base al conteggio estintivo del Cliente ed alla dichiarazione dell'intermediario, che ha precisato come in occasione dell'estinzione parziale erano scadute 37 rate e dalla data della rinotifica a quella di totale estinzione sono scadute 9 rate, le rate pagate e da sottrarre ammontano a 46.

Ricostruita la vicenda legata all'estinzione, il Collegio richiama in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è “immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi”) la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019), in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe “sminuito” qualora si ritenesse che “la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”. In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125*sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.



Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma “non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista”, senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, “deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”. Tale criterio dovrà preferibilmente essere analogo a quello concordato fra le parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, “mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio, per quanto attiene il calcolo dei costi di natura *up front*, ritiene equo l’utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Con riferimento alla natura delle commissioni contrattualmente previste ed oggetto di controversia il Collegio, in conformità con l’orientamento più recente dei Collegi Territoriali, ritiene la clausola relativa alle “Spese di istruttoria” *up front*, in quanto sufficientemente specifica nell’individuare le attività oggetto di remunerazione, tutte di natura prodromica rispetto alla conclusione del contratto, facendo invero riferimento generico, in conclusione, “ad ogni altro costo” ma precisando “connesso al perfezionamento del contratto” e pertanto indubitabilmente legato alla fase genetica dello stesso (in senso conforme cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10540/2017). In merito alle “Commissioni rete distributiva”, che appaiono comprendere attività di natura tanto *up front* quanto *recurring*, il Collegio, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, ribadisce il principio per il quale è legittima la clausola contrattuale con cui sono determinati *ex ante* i futuri costi *recurring* e la loro distribuzione nel corso del tempo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 10003/2016). Nel caso in esame, l’art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede, per il caso di estinzione anticipata del prestito, l’abbuono degli interessi, delle “Commissioni rete distributiva” “con i criteri e nella misura prevista” da un “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, sottoscritto dal cliente, dal quale risulta che la quota parte delle “Commissioni rete distributiva” qualificabile come *recurring*, è pari al 60% dell’importo complessivo di tale voce di costo, mentre il restante 40% ha natura *up front*, ed in caso di estinzione deve pertanto essere rimborsato secondo i criteri contrattuali previsti per il rimborso degli interessi corrispettivi.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo ed in particolare del rimborso del 60% della “commissione rete distributiva”, la somma da rimborsare risulta pari ad € 294,10, che non coincide con la somma (€ 855,21) richiesta dalla parte ricorrente, la quale ha effettuato i calcoli utilizzando il *pro rata* lineare, calcolata come da tabella:

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	11,91%
Numero di pagamenti all’anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,08%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,31%

rate pagate	46	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
spese d’istruttoria				450,00	Upfront	31,31%	140,91		140,91
commissione rete distributiva (quota 40 %)				489,22	Upfront	31,31%	153,19		153,19
<b>Totale</b>				<b>939,22</b>					<b>294,10</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 294,10, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA